

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

**presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per la promulgazione di una legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) "Congedo adozione di 14 settimane anche in Ticino"**

del 23 settembre 2013

A livello federale non è prevista nessuna indennità per genitori adottivi nonostante una politica familiare debba contemplare un congedo di maternità e paternità in modo equo per tutte le coppie. Questa richiesta è comprensibile se si considera che l'adozione all'estero comporta al minimo 3 settimane di trasferta. Inoltre, per stabilire un legame affettivo tra genitori e bambino occorre più tempo che in un'affiliazione biologica e indipendentemente dall'età del bambino, i genitori devono sostenerlo nell'inserimento nella realtà ticinese e aiutarlo nell'apprendimento della lingua.

Considerando che secondo i dati statistici nel periodo 2002-2012 in Ticino ci sono state mediamente 39 adozioni di bambini fino a 9 anni e che il salario medio (settore privato) in Ticino nel 2010 era di fr. 4'269.- per le donne e di fr. 5'376.- per gli uomini, l'indennità giornaliera ammonterebbe a fr. 113.- per le donne (80% di fr. 4'269.-: 30) e a fr. 143.- per gli uomini (80% di fr. 5'376.-: 30). Sulla base di questi dati il costo per assicurare una parità di trattamento in ambito di congedo maternità ammonterebbe a circa fr. 500'000.- (39 x 98 x fr. 130.- = fr. 496'860.-). Questo corrisponde su una massa reddituale in Ticino di circa 9 miliardi di franchi allo 0.005%. Non vi sarebbe dunque nessun bisogno di un contributo supplementare. I costi amministrativi per la gestione di una quarantina di casi all'anno dovrebbero essere molto contenuti.

### **Nel quadro della LIPG**

Le indennità federali di maternità sono versate per 14 settimane (98 giorni) e sono pari all'80% del reddito medio (ma al massimo fr. 196.- al giorno). Il diritto all'indennità in caso di maternità presuppone che la donna sia assicurata obbligatoriamente all'AVS (come dipendente, indipendente o collaboratrice dell'azienda del marito) durante il periodo della gravidanza e che abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante la gravidanza. Come già menzionato, a livello federale non è prevista nessuna indennità per madri o genitori adottivi. Per completezza va menzionato che alcune aziende offrono già ora (su base volontaria) ai loro dipendenti parità di trattamento tra madri biologiche e adottive.

### **I Cantoni possono fare di più**

L'art. 16 h) della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno - LIPG), prevede che i Cantoni possono fare di più: "i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore, nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento".

A livello cantonale, a Ginevra esiste dal 2001 un'assicurazione maternità che copre sia la maternità, sia l'adozione, durante 16 settimane.

Visti i costi illusori e l'importanza di parità di trattamento tra genitori biologici e genitori adottivi, con la presente iniziativa parlamentare generica chiediamo di promulgare una legge cantonale

di applicazione della LIPG che introduca anche in Ticino un'indennità di adozione per la durata di 14 settimane.

Michela Delcò Petralli  
Crivelli Barella - Denti - Kandemir Bordoli - Viscardi